



Città di Somma Vesuviana

Città Metropolitana di Napoli

P.O. N° 4 – LAVORI PUBBLICI

Opere Pubbliche-Manutenzione-Servizi Cimiteriali-Patrimonio

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE
DI AREE VERDI PUBBLICHE
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 18/07/2019

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento detta le norme di attuazione della forma di affidamento in gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, denominata "contratto di sponsorizzazione" disciplinandone i criteri e le modalità.

ART. 2 – AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

- 1)** L'Amministrazione comunale al fine di favorire il miglioramento della gestione delle aree comunali destinate a verde pubblico ha facoltà di affidare a tempo determinato la gestione delle stesse, a singoli o ad imprese, mediante il contratto di sponsorizzazione.
- 2)** L'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato a tutte le aree verdi comunali di limitata estensione, non dotate di infrastrutture di pubblico servizio e non suscettibili di gestione economicamente vantaggiosa per l'affidatario.
- 3)** Le aree verdi comunali da affidare mediante contratto di sponsorizzazione vengono individuate dall'Amministrazione con apposita delibera di Giunta Comunale .
- 4)** La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un contratto fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale.
- 5)** Per "contratto di sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale l'Amministrazione offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.
- 6)** Il contratto di sponsorizzazione regola i rapporti tra l'Amministrazione e lo sponsor; disciplina altresì le modalità con cui lo sponsor gestirà l'area a lui affidata a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

ART. 3 – FINALITÀ

- 1)** Con l'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione disciplinata dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazioni delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a)** Concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune.
 - b)** Favorire l'innovazione della organizzazione realizzando maggiori economie e migliore qualità dei servizi.
 - c)** Migliorare il decoro e l'aspetto estetico delle aree pubbliche poste all'interno del centro urbano.

ART. 4 – REQUISITI PER LA SPONSORIZZAZIONE

- 1)** I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con persone fisiche, persone giuridiche, quali imprese individuali, società, cooperative, consorzi imprenditoriali ed agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di lucro.
- 2)** Le aree oggetto di accordi di sponsorizzazione manterranno la destinazione di uso pubblico, secondo le specifiche destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
- 3)** Sono a carico dell'affidatario:
 - a)** La responsabilità per danni a cose, a persone e nei confronti di terzi durante la gestione dell'area affidata, stipulando apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
 - b)** eventuali costi del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi.

- c) I costi per la predisposizione del progetto di sistemazione dell'area e del bozzetto pubblicitario.
- d) L'onere di manutenzione e ripristino di eventuale impianto di irrigazione.

ART. 5 – SCELTA DELLO SPONSOR

- 1) La scelta dello sponsor è effettuata previa pubblicazione di apposito avviso redatto dal competente ufficio comunale.
- 2) All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio ed inserimento nel sito internet del Comune; inoltre è possibile ricorrere a qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più idonea per una maggiore conoscenza e partecipazione.
- 3) In mancanza di specifiche richieste di sponsorizzazione a seguito di avviso pubblico, si può procedere a trattativa diretta con eventuali soggetti privati interessati.
- 4) La richiesta deve essere presentata in forma scritta in carta semplice e deve indicare:
 - a) Le generalità del richiedente o ragione sociale dell'impresa.
 - b) L'indicazione dell'area che si chiede di sponsorizzare.
 - c) Il progetto di sistemazione dell'area (se necessario) comprensivo di relazione tecnica, tavole di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare.
 - d) La durata del contratto (minimo 4 anni – max 8 anni)
 - e) Il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, secondo l' apposito bozzetto fornito dall'ufficio tecnico in cui vengono specificati materiali e caratteristiche tecniche.
- 5) All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a) Di avere la capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione.
 - b) Di non essere sottoposta a misure cautelari antimafia.
 - c) Nel caso l'offerta sia fatta da persona giuridica, l'inesistenza di procedure fallimentari, liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo e di non avere procedure fallimentari in corso.
 - d) La regolarità contributiva (D.U.R.C.).
- 6) La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
- 7) Nel caso l'offerta sia fatta da un Ente pubblico, deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
- 8) E' possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor, tuttavia, qualora le richieste siano superiori alle aree proposte per l'affidamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare una sola area a ciascun richiedente.
- 9) Per la richiesta della stessa area verrà preferito lo sponsor che propone un'ipotesi di sistemazione più conforme alle esigenze dell'amministrazione o si propone per un tempo maggiore, in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

ART. 6 – CASI ESCLUSI

- 1) Il comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a) Ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e privata;
 - b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) Sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d) Reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale;

- 2) Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
- a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo;
 - c) Messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 7 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

- 1) La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
- a) Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario all'interno dell'area assegnata ed alla facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite mezzi di comunicazione adeguati;
 - b) La durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - d) L'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste a titolo gratuito senza l'obbligo di garantire un ritorno pubblicitario dello sponsor;
 - e) Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
 - f) L'esenzione del pagamento dei diritti pubblicitari;
 - g) L'obbligo di rimuovere gli impianti pubblicitari alla scadenza della concessione;

ART. 8 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI CONTROLLI

- 1) I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dallo sponsor a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzioni del caso, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
- a) Taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante.
 - b) Eliminazione delle piante disseccate.
 - c) Messa a dimora di nuove piante o fiori secondo lo schema di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta. "Tali progetti dovranno prevedere la messa a dimora di specie autoctone vesuviane sia arboree che erbacee. Tale circostanza sarà valutata preferenziale nella scelta del progetto". Perchè si ritiene che la descrizione generica di messa a dimora di piante o fiori non basti, nel senso che sia necessario preferire, per il nostro territorio, per il paesaggio vesuviano, delle piante e dei fiori che siano autoctoni, cioè che rappresentino quella che è la vegetazione del nostro territorio.
 - d) Irrigazione periodica dell'area con propri mezzi o con eventuale impianto di irrigazione.
 - e) Eventuale manutenzione ordinaria degli impianti ove previsti, quali gli impianti di irrigazione.
 - f) Eliminazione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni.
 - g) Piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, paletti, bulloni ecc.) di eventuali arredi.
 - h) Pulizia dell'area da cartacce, bottiglie, lattine ecc..
- 2) Lo sponsor ha anche il compito di controllare e comunicare agli uffici comunali competenti:
- a) La presenza di parassiti e fitopatie di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area.
 - b) La presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, problemi inerenti il sistema di distribuzione idrica, controllo dello stato di conservazione di tutti gli eventuali elementi di arredo presenti nell'area.
 - c) Atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli eventuali elementi di arredo presenti nell'area.
 - d) Abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

e) Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto allo schema proposto al momento dell'affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali.

ART. 9 - ALTRE MANUTENZIONI

- 1) Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo, saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 10 – CONSEGNA DELL'AREA E VARIAZIONI DELL'IMPIANTO

- 1) Al momento della consegna dell'area verrà redatto un verbale in cui verrà descritto lo stato dell'area, gli alberi o piante ed eventuali elementi di arredo esistenti al fine di stabilire quanto viene affidato.
- 2) Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell'affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali.
- 3) Tutte le opere di miglioria apportate dallo sponsor, alla fine del contratto, tornano in proprietà del comune senza che lo sponsor abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute.
- 4) "Le aree adibite a verde pubblico, interessate da precedenti interventi e affidamenti residuali, devono essere oggetto di nuovo affidamento e il relativo progetto dev'essere conformato a quanto disposto al punto c) del comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento";

ART. 11 – LAVORI DA ESEGUIRE NELLE AREE AFFIDATE

- 1) L'amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, e per motivi di utilità pubblica, di intervenire con lavori e/o opere nell'area affidata dandone semplicemente comunicazione allo sponsor.
- 2) Le aziende e ditte che devono eseguire lavori o opere nell'area affidata (ad esempio scavi per sottoservizi) devono richiedere preventiva autorizzazione agli uffici comunali competenti che provvederanno ad informare lo sponsor delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 12 – CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA DELLO SPONSOR

- 1) Sarà cura dell'ufficio tecnico comunale fornire apposito bozzetto in cui vengono specificati materiali e caratteristiche tecniche.

ART. 13 – INFRAZIONI A NORME E/O REGOLAMENTI

- 1) L'area concessa dovrà mantenere la destinazione di verde pubblico.
- 2) Non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento strutturale deve essere preventivamente autorizzato dal comune.
- 3) La sistemazione delle aree non dovrà, in alcun modo, interferire con le norme dettate dal codice della strada.
- 4) Gli interventi o modifiche non autorizzate, ovvero la mancata cura di cui all'articolo 8, comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino o per l'immediata manutenzione dei luoghi a cura e spese dello sponsor senza possibilità di rivalsa alcuna.
- 5) Il mancato ripristino dello stato dei luoghi o del decoro, nei tempi fissati nelle ordinanze di cui al punto precedente, o l'infrazione di altre disposizioni contenute nel contratto comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento dell'area.

ART. 14 - SCADENZE, RINNOVI, DECADENZA DEL CONTRATTO

- 1)** Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione, effettuati ai sensi del presente regolamento, hanno validità di anni 4 (quattro), con possibilità di rinnovo, da richiedere entro 60 giorni dalla scadenza. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.
- 2)** Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto, per motivate ragioni, con preavviso di 60 giorni mediante comunicazione scritta, lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- 3)** Al termine del contratto di sponsorizzazione sarà predisposto un sopralluogo congiunto tra affidatario ed amministrazione per la verifica dello stato dei luoghi riconsegnati, redigendo apposito verbale.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

- 1)** Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione, con apposita deliberazione, da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione nei modi e forme di legge.
- 2)** A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono disapplicate le disposizioni inserite in altri regolamenti comunali in contrasto con il presente testo.